

**Allegato 1)**

**STATUTO SOCIETA'  
"M.S. MATERIALI SPECIALI S.R.L**

**DENOMINAZIONE**

ART.1 - E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: «M.S. MATERIALI SPECIALI SRL».

**SEDE**

ART.2 - La sede legale è in Sassuolo (MO), all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro Imprese.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

**OGGETTO**

ART.3 - La Società ha per oggetto l'attività di produzione e commercializzazione all'ingrosso e al minuto, anche attraverso e-shops, l'importazione e l'esportazione di prodotti chimici e materie prime per il settore ceramico; di materiali da costruzione in genere, laterizi, materiali di qualsiasi genere per pavimenti e rivestimenti, collanti e altri prodotti chimici e tecnici per la relativa posa in opera; pannelli, tende, coordinati, camini, stufe per riscaldamento, scale, materiali inerti, cemento, legname da costruzione, materiale da carpenteria edile, manufatti in cemento ed altri da costruzione; infissi, materiali isolanti, articoli idro-termo-sanitari, lavelli, accessori per il bagno; arredamento da bagno; ogni tipo di prodotto avente come destinazione d'uso il rivestimento di pareti e pavimentazioni sia interne che esterne e di tutte le materie prime atte a produrre gli stessi;

b) lo sviluppo e la ricerca nel settore delle materie prime per l'edilizia in genere, lo sfruttamento di marchi e brevetti industriali;

d) l'attività di agenzia, rappresentanza e commissionaria, sia in Italia sia all'estero, con o senza deposito;

e) lo sviluppo e la ricerca nelle tecnologie per le energie rinnovabili, il risparmio energetico, l'ambiente; la produzione e commercializzazione di energia rinnovabile, di macchinari e attrezzature ad essa connesse, sia all'ingrosso

sia al dettaglio.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, bancarie, ipotecarie, mobiliari ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi; concorrere ad appalti e gare in genere; assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonchè nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a iscritti a collegi, ordini o albi professionali. In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia.

#### **DURATA**

ART.4 - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) salvo proroga o anticipato scioglimento.

#### **DOMICILIO DEI SOCI**

ART.5 - Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal Registro imprese di competenza; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio; in mancanza di indicazione del domicilio nel Registro Imprese si farà riferimento alla residenza anagrafica.

#### **CAPITALE**

ART.6 - Il capitale è di Euro 52.000,00 (cinquantaduemila Euro e zero centesimi) diviso in quote ai sensi di Legge.

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. In mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del

presente Statuto.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, salvo diversa unanime decisione dei soci. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'Organo di controllo se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

#### **VERSAMENTI E FINANZIAMENTI**

ART.7 - I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale o a fondo perduto ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia e nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

## **PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI**

ART.8 - Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi. E' comunque riservato agli altri soci il diritto di prelazione a parità di prezzo e di condizioni, da esercitarsi per l'intera partecipazione e per il diritto oggetto dell'offerta di vendita.

A tal fine il socio che intende trasferire la sua partecipazione ne dovrà dare comunicazione agli altri soci mediante pec, oppure lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nel registro imprese; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Qualora più soci dichiarino di voler concludere l'acquisto, gli stessi dovranno acquistare la partecipazione ceduta in proporzione a quella da ciascuno di essi posseduta.

In caso di mancata accettazione dell'offerta da parte degli aventi diritto alla prelazione, ovvero di silenzio, l'offerente sarà libero di procedere alla cessione della partecipazione al terzo o ai terzi indicati nella comunicazione dell'offerta. La cessione a tali soggetti dovrà avvenire entro giorni sessanta dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione da parte del socio che per ultimo abbia ricevuto la comunicazione di offerta.

Trascorso invano tale termine, la procedura di offerta dovrà essere ripetuta.

Nella dizione "atto tra vivi" sono ricompresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.

L'intestazione a società fiduciaria, la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari, o il cambiamento di intestazione da una società fiduciaria ad un'altra non sono soggette a quanto disposto dal presente articolo.

La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare inferiore ad un Euro o a multipli di Euro.

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 c.c..

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 c.c..

ART.9 - Il possesso delle quote implica la tacita adesione all'atto costitutivo, alle presenti Norme di funzionamento della società ed alle deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità di legge e di Statuto, anche se anteriori al possesso.

#### **DECISIONI DEI SOCI**

ART.10 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dall'atto costitutivo e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono riservate alla competenza esclusiva dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci se non è Stabilito nell'atto costitutivo;
- e) le modificazioni dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) lo scioglimento della società e la nomina del o dei liquidatori.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi consentiti dalla Legge.

Le assemblee sono tenute di regola, presso la sede sociale

salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso purché sito nel territorio dello Stato o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Comunità Economica Europea.

ART.11 - L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico ovvero da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal Registro Imprese). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 12 - Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel Registro Imprese di competenza.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art.2372 c.c.; gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento all'Assemblea, la regolare costituzione dei soci, accertare l'identità e la

legittimazione dei presenti; quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza; spetta al Presidente di dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati della votazione.

ART.13 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio e, se lo crede opportuno, due scrutatori anche estranei.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio.

ART.14 - Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ART.15 - L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale, salvo che nei casi previsti dalle lettere e), f) e g) del precedente articolo 11, nei quali occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Sono fatte salve eventuali diverse e/o più elevate maggioranze previste inderogabilmente dalla legge.

Il voto deve essere palese.

Salvo diversa disposizione, di legge le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

#### **AMMINISTRAZIONE**

ART.16 - La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 11 (undici) membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, fermo il disposto dell'art.2475 ultimo comma c.c.. Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

ART.17 - Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione.

Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di amministrazione. Nel caso siano stati invece nominati più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore, decadono anche gli altri Amministratori. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART.18 - Quando la società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione il funzionamento di esso è così regolato:

A - Presidenza

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dall'Assemblea; può eleggere un vice presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

B - Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purché in Italia) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla metà dei suoi membri.

Di regola la convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica da inviarsi almeno



cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza, mediante telegramma o posta elettronica o fax, da spedirsi almeno due giorni liberi prima della riunione.

Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o telegramma gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

La riunione del Consiglio sarà valida, anche in mancanza di tale formalità, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### C - Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità la proposta si intende respinta.

#### D - Verbalizzazioni

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato ai sensi della successiva

lettera "E", devono risultare dai verbali, che trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

E - Deleghe di poteri.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, con i limiti previsti dalla legge, le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più amministratori delegati determinando i limiti della delega.

Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

ART.19 - All'organo amministrativo è affidata la gestione della società; a tal fine l'organo amministrativo potrà compiere solo gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione; è invece riservata alla assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni di straordinaria amministrazione.

ART.20 - Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione di cui al precedente articolo 19), in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta.

ART.21 - Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale e del Revisore se nominati. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Agli Amministratori potrà altresì essere attribuito con decisione dei soci, adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale, il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza

assicurativa.

### **RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'**

ART.22 - La rappresentanza della società compete:

1 - in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione senza limitazioni od al Vice-Presidente in caso di assenza od impedimento del Presidente, ed ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati nei limiti della delega;

2 - all'Amministratore Unico;

3 - nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

### **ORGANO DI CONTROLLO**

ART.23 - Quale organo di controllo, i soci, possono nominare il Sindaco o il Collegio Sindacale o un Revisore legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c.; il Collegio funzionerà a norma di Legge ed inoltre esercita il controllo contabile.

### **RECESSO e ESCLUSIONE DEL SOCIO**

ART.24 - Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto, all'introduzione o rimozione di vincoli che impediscano il trasferimento delle partecipazioni;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468 quarto comma c.c.;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici

giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca entro 90 (novanta) giorni la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

Il recesso avrà efficacia dal giorno in cui la lettera raccomandata è giunta all'indirizzo della sede legale della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi a sensi del successivo comma.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. Tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo

legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, prima o al massimo contestualmente all'esecuzione del rimborso, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

ART.25 - Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento. Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera motivata. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art.25, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

#### **ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI**

ART.26 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

ART.27 - L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- a) il cinque per cento è destinato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- b) il rimanente verrà assegnato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea.

ART.28 - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della Società.

### **SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE**

ART.29 - Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori;

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

### **TITOLI DI DEBITO**

ART.30- La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di

successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

ART.31 - Tutte le controversie di qualsiasi specie che potessero sorgere fra i Soci o fra i soci e la Società, l'Amministratore o gli Amministratori, i Liquidatori e fra alcuni di essi, in dipendenza dei rapporti sociali e sempre che non vi ostino inderogabili norme di legge, verranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Modena, secondo il relativo Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura.

A tal fine, i soggetti interessati dichiarano di conoscere e specificatamente accettare tale Regolamento, con particolare riguardo alle modalità di designazione degli arbitri, che decideranno in via rituale e secondo diritto.

La decisione verrà resa a norma e per gli effetti delle vigenti regole sancite dal Codice di procedura civile.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

ART.32 - Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata e per quanto non previsto in materia di società per azioni.